

Circolare n. 3: Modifiche al campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi

Pubblicato il 23 aprile 2019 decreto ministeriale (**D.M. 12 Aprile 2019**) che prevede “*Modifiche al D.M. 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006*” e che va ad estendere il campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi.

Inizialmente il Codice prevedeva che i suoi adempimenti di prevenzione incendi si potessero applicare **in alternativa** ai criteri generali di prevenzione incendi per la progettazione, realizzazione e gestione delle attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 prive di una specifica regola tecnica verticale (ossia per le attività definite “*soggette e non normate*”), oppure alle attività per le quali progressivamente fosse già stata prodotta specifica regola tecnica verticale di **tipologia prestazionale** (ossia “*soggette e normate mediante RTV allegata al Codice*”).

Ora con la nuova normativa viene eliminata la possibilità di scelta tra i due diversi approcci (“*doppio binario*”, prescrittivo oppure prestazionale) nella progettazione antincendio, con il Codice di Prevenzione Incendi che diventa obbligatorio per le nuove realtà e per modifiche o ampliamenti sostanziali di quelle esistenti.

Nel caso di misure e strategie antincendio già adottate nella parte esistente, queste dovranno essere compatibili con le nuove opere da realizzare. In caso contrario, ci saranno due possibilità: realizzare i nuovi interventi ai sensi dei criteri generali di prevenzione incendi oppure applicare il Codice all’intera attività, quindi anche alla parte non oggetto di modifica.

Il decreto entrerà in vigore il **21 ottobre 2019** e dopo tale data le pratiche VV.F. relative alle attività in oggetto potranno essere approximate solo mediante l’utilizzo del Codice di Prevenzione Incendi.

Si riporta nel seguito elenco di tali attività, si tratta, a titolo di esempio, di stabilimenti dove si producono, impiegano o detengono sostanze rilevanti ai fini della prevenzione incendi, stoccaggio di grandi quantità di materiali combustibili, uffici e locali CED aventi importanti dimensioni, alberghi (esclusi i campeggi), scuole (esclusi gli asili nido), spazi di esposizione e vendita, ex complessi industriali e autorimesse, rimanendo nei limiti di applicazione del D.P.R. 151/2011.

- Officine e laboratori con postazioni di saldatura utilizzando gas infiammabili e/o comburenti (ad es. saldatura ossiacetilenica).
- Officine e laboratori per la verniciatura con prodotti infiammabili e combustibili.
- Stabilimenti e impianti con produzione, impiego o stoccaggio di sostanze di diversa natura e tipologia, ma che costituiscono elemento significativo ai fini della prevenzione incendi (ad es. perossidi, nitrati, fosforo, zolfo, magnesio, ecc.).
- Fabbriche di fiammiferi.
- Mulini, depositi e impianti di essiccazione cereali, vegetali e altre macinazioni.
- Zuccherifici, pastifici, riserie e impianti per la produzione di surrogati del caffè.
- Stabilimenti e impianti con lavorazione e stoccaggio di tabacco.
- Stabilimenti e impianti per la produzione di carta, cartoni e prodotti cartotecnici.
- Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi, biblioteche.
- Stabilimenti e impianti con produzione, impiego e stoccaggio di carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, fotografiche e radiografiche.
- Depositi di legname, paglia, fieno, canne, fascine, carbone e prodotti affini.
- Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno.
- Stabilimenti e impianti con produzione, impiego e stoccaggio di fibre tessili, tessuti, tele cerate, linoleum e prodotti affini.
- Stabilimenti per la produzione di arredi, abbigliamento, lavorazione della pelle e calzaturifici.
- Stabilimenti e impianti per la preparazione di crine vegetale, trebbia, lavorazione della paglia, sparto, sughero e simili.
- Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi.
- Stabilimenti, laboratori e impianti per la produzione, lavorazione, vulcanizzazione e rigenerazione della gomma; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili.

- Stabilimenti e impianti con produzione, impiego o stoccaggio di materie plastiche.
- Stabilimenti e impianti con produzione e lavorazione di resine sintetiche o naturali, fitofarmaci, coloranti e prodotti farmaceutici con impiego di solventi e altri prodotti infiammabili.
- Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati/fosfati.
- Stabilimenti e impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati; depositi di cavi elettrici isolati.
- Stabilimenti e impianti per la produzione di lampade elettriche e simili, pile e accumulatori elettrici.
- Stabilimenti siderurgici, lavorazioni a caldo di metalli ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria.
- Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali.
- Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi e carrozzerie, materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili.
- Officine meccaniche per lavorazioni a freddo.
- Stabilimenti e impianti per la produzione di laterizi, maioliche, porcellane e simili.
- Cementifici.
- Stabilimenti per la produzione e il deposito di sapone, candele, oggetti di cera e paraffina, acidi grassi, glicerina e prodotti affini.
- Grandi centri informatici di elaborazione e archiviazione dati.
- Alberghi, pensioni, motel, villaggi, residenze turistiche, studentati, agriturismi, ostelli, ecc. ad esclusione dei rifugi alpini e delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi).
- Scuole, collegi, accademie ad esclusione degli asili nido.
- Locali adibiti ad esposizione e vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici.
- Depositi di materiale combustibile vario di grande superficie.
- Uffici di grande dimensione.
- Complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale, impiantistica e/o del sistema delle vie di esodo.
- Autorimesse pubbliche e private, locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili, depositi di mezzi rotabili.
- Tipografie, litografie, stampa in offset e attività similari.